



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Risorse idriche e attività estrattive

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3566 del 03/05/2021

Fasc. n 9.9/2009/2242

Oggetto: ALLEVAMENTI DI NERVIANO SRL - SOCIETA' AGRICOLA. Installazione IPPC sita in Nerviano (MI) Frazione Cantone. Riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Regionale n. 1382 del 18/02/2008, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/06, a seguito di emanazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE

Visti:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, comma 3;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali", così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE";
- gli artt. 49 e 51 dello statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- gli artt. 38 e 39 del vigente Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il comma 5 dell'art. 11 del vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni";
- la Direttiva n. 4/2013 del 18/06/2013 "Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali. Articolazione procedimentale e prime istruzioni per corretto utilizzo check list";
- la Direttiva n. 4/2015 del 21/05/2015 "Linee Operative per l'attività provvedimentoale".

Richiamati:

- il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 161/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano" e successive variazioni;
- il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali";
- il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023);
- il decreto del sindaco metropolitano Rep. gen. n. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2021-2023" che prevede l'obiettivo 18192 riferito al Programma PG0902, alla Missione 9 e al CdR ST022;
- la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 d.lgs. 267/2000";
- la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati";

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti così come recepiti nel Piano Triennale della prevenzione e della corruzione e trasparenza 2021-2023 (PTPCT 2021-2023) per la Città

metropolitana di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è la dott.ssa Irene Denaro;

Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2021-2023 a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari di spesa;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti previsti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale" come modificato a seguito della normativa di recepimento della Direttiva IED di cui al D.Lgs. 46/2014;
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20/06/2008 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8 comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30/12/2008 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8 comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 03/12/2008 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n.59";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28/12/2012 "Determinazioni delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9 c.4 del DM 24 aprile 2008";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 4107 del 21/12/2020 "Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A, in attuazione all'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020 n. 11 'Legge di semplificazione 2020' - sostituzione degli allegati A,B,C,D,E e F alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970";
- il decreto 15 aprile 2019, n. 95 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Considerato che la SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTI DI NERVIANO SRL è titolare dell'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Regionale n. 1382 del 18/02/2008;

Viste:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), con particolare riferimento al Capo I " Disposizioni comuni" ed al Capo II " Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I" inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 (pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 21 febbraio 2017) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la d.g.r. 15 luglio 2019 n. XI/1926 recante "Indirizzi per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE;

Considerato che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 46, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3,4 e 4bis;
- l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale e i successivi provvedimenti nazionali e regionali finalizzati all'individuazione di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in particolare il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, il d.p.c.m. 26 aprile 2020 e il d.p.c.m. 17 maggio 2020;
- la legge regionale 21 maggio 2020 n. 11 "legge di semplificazione 2020" che all'art. 20 ha introdotto specifiche disposizioni regionali affinché le Autorità competenti in materia di A.I.A. procedano, nelle more del complessivo aggiornamento dell'autorizzazione e, in ogni caso entro il termine di cui all'art. 29-octies commi 3 lettera a) e 6 del d.lgs. 152/06, alla verifica dello stato di applicazione delle conclusioni sulle BAT relativamente al settore degli allevamenti zootecnici (categoria 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06);
- la d.g.r. 3 giugno 2020 "Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT dei settori dell'industria dei metalli non ferrosi e allevamenti in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 - n. 11 "Legge di semplificazione 2020";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge , con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- la legge regionale 30 settembre 2020 n. 20 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo";

Viste:

- l'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata da ALLEVAMENTI DI NERVIANO SRL - SOCIETA' AGRICOLA (prot. C.M. di Mi n. 16256 del 29/01/2021) integrata in data 11/02/2021 (prot. C.M. di Mi n. 24670) e in data 12/02/2021 (prot. C.M. di Mi n. 25349) ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006;
- la nota (prot. C.M. di Mi n. 25422 del 12/02/2021) con la quale è stato avviato il procedimento con contestuale convocazione della conferenza di servizi in modalità asincrona (ex art. 14 bis L.241/90 e smi) e richiesta documentazione integrativa all'impresa e dei pareri di competenza agli Enti coinvolti;

Dato atto che con Autorizzazione dirigenziale R.G. n. 1503 del 18/02/2021 si è provveduto, nelle more del complessivo riesame di tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto regionale n. 1382 del 18/02/2008 a ALLEVAMENTI DI NERVIANO SRL - SOCIETA' AGRICOLA, all'aggiornamento dell'Allegato tecnico a seguito di emanazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Visti e richiamati:

- il parere di competenza relativo al piano di monitoraggio e controllo (PMC) trasmesso da ARPA Lombardia (prot. C.M. di Mi n. 34737 del 01/03/2021);
- la documentazione integrativa prodotta dalla Società con nota prot. C.M. di Mi n. 43931 del 15/03/2021;
- la nota trasmessa dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano (prot. C.M. di Mi n. 51613 del 26/03/2021) riguardante chiarimenti in merito all'assetto fognario interno all'insediamento il quale risulta privo di scarichi in pubblica fognatura;
- il parere di competenza trasmesso da ATS Milano Città Metropolitana (prot. C.M. di Mi n. 61134 del 14/04/2021);

Dato atto, che l'impresa ha assolto al pagamento degli oneri istruttori dovuti calcolati in base ai criteri individuati dalla D.G.R. Regione Lombardia n. IX/4626 del 28/12/2012 e dell'imposta di bollo dovuta ai sensi del D.P.R. 642/72;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/2000 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 29- octies, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/06, per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente richiamati, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Regionale n. 1382 del 18/02/2008 a ALLEVAMENTI DI NERVIANO SRL - SOCIETA' AGRICOLA. Installazione IPPC sita in Nerviano (MI) Frazione Cantone - attività di cui al punto 6.6 c) dell'allegato VIII al D.Lgs. 152/06, alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico, parte integrante del presente provvedimento.

SI INFORMA CHE

- l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto);
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite

- all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal gestore della stessa;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b) del D.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dalla notifica del presente provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del D.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del medesimo decreto legislativo;
 - ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità competente procede secondo le gravità delle infrazioni;
 - l'autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (sia statali sia regionali) che dovessero intervenire nello specifico;
 - ai sensi dell'art. 29-decies, del D.lgs. 152/06, l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativo Allegato Tecnico saranno effettuate dall'A.R.P.A. della Lombardia;
 - qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 del D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
 - ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, il gestore dell'installazione IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - copia del presente atto deve essere tenuta presso l'impianto ed esibita agli organi di controllo;

SI FA PRESENTE CHE

- il presente provvedimento produrrà i suoi effetti dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
 - il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa ALLEVAMENTI DI NERVIANO SRL - SOCIETA' AGRICOLA e, per opportuna informativa, ai seguenti Enti:
Comune di Nerviano (MI);
A.T.S. Milano Città Metropolitana;
Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano;
Amiacque srl;
- e, per gli adempimenti di controllo, a:
A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza;

inoltre:

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana nei termini di legge a cura dell'ufficio proponente;
- il presente provvedimento non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in quanto non rientra tra le tipologie di atto soggette all'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- i dati personali comunicati saranno oggetto da parte di Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive che si avvale del responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it;
- il presente atto viene notificato o trasmesso con altra forma che ne attesti il ricevimento, e produce i suoi effetti dalla data di avvenuta notifica;
- contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 gg. dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Irene Denaro

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Roberta Caminita

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01180976963510 - € 1,00: 01180976963521

Identificazione dell'installazione IPPC

Ragione sociale	Allevamenti di Nerviano s.r.l. Società Agricola
Sede Legale	Loc. Casello- Frazione Cantone- Nerviano (MI)
Sede Operativa	Loc. Casello- Frazione Cantone- Nerviano (MI)
Codice e attività IPPC	6.6 c – allevamento scrofe

INDICE

A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE.....	5
A.1. Inquadramento dell'installazione e del sito.....	5
A.1.1. <i>Informazione generali sull'installazione produttiva</i>	5
A.1.2. <i>Inquadramento geografico – territoriale del sito</i>	7
A.1.3. <i>Criticità del sito</i>	7
1.2. Stato autorizzativo	8
1.2.1. <i>Iter amministrativo</i>	8
1.2.2. <i>Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA</i>	8
1.2.3. <i>Registrazioni EMAS o Certificazione ISO 14001</i>	9
B. QUADRO PRODUTTIVO.....	10
B.1. Produzioni.....	10
B.1.1. <i>Capacità produttiva</i>	10
B.1.2. <i>Strutture di stabulazione</i>	10
B.1.3. <i>Produzione di effluenti</i>	11
B.1.4. <i>Sistemi di rimozione</i>	12
B.1.5.....	12
B.1.6. <i>Caratteristiche e capacità delle strutture di stoccaggio</i>	12
B.1.7. <i>Sistemi di trattamento degli effluenti</i>	13
B.1.8. <i>Alimentazione</i>	13
B.2. Attività di allevamento connesse all'attività IPPC	14
B.3. Altre attività connesse all'attività IPPC	14
B.4. Materie prime	14
B.5. Risorse idriche.....	14
B.6. Consumo di energia e di combustibili	15
B.7. Produzione di energia.....	15
B.8. Rifiuti in ingresso.....	15
C. QUADRO AMBIENTALE.....	16
C.1. Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento	16
C.1.1. <i>Emissioni derivanti dal ciclo zootecnico</i>	16
C.1.2. <i>Altre emissioni in atmosfera</i>	16
C.2. Emissioni idriche e sistemi di contenimento.....	17

C.3.	Emissioni sonore e sistemi di contenimento.....	17
C.4.	Pressioni sulla componente suolo e sistemi di contenimento	17
C.5.	Produzione Rifiuti.....	17
C.6.	Gestione sottoprodotti di origine animale.....	18
C.7.	Gestione degli effluenti di allevamento	18
D.	QUADRO INTEGRATO.....	19
D.1.	Sistemi di contenimento delle emissioni mediante l'applicazione delle BAT di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.	19
D.1.1.	<i>Prescrizioni del decreto di VIA o di esclusione dalla VIA</i>	<i>23</i>
E.	QUADRO PRESCRITTIVO.....	24
E.1.	Rifiuti	24
E.1.1.	<i>Prescrizioni impiantistiche.....</i>	<i>24</i>
E.1.2.	<i>Prescrizioni generali sui rifiuti</i>	<i>24</i>
E.2.	Scarichi idrici	25
E.2.1.	<i>Prescrizioni generali</i>	<i>25</i>
E.3.	Effluenti di Allevamento (EA).....	26
E.4.	Rumore	27
E.4.1.	<i>Valori limite</i>	<i>27</i>
E.4.2.	<i>Requisiti e modalità per il controllo</i>	<i>27</i>
E.4.3.	<i>Prescrizioni generali</i>	<i>27</i>
E.5.	Suolo e acque sotterranee	27
E.6.	Emissioni in atmosfera.....	29
E.6.1.	<i>Azoto totale e fosforo totale escreti.....</i>	<i>29</i>
E.6.2.	<i>Prescrizioni impiantistiche.....</i>	<i>30</i>
E.7.	Risorse energetiche.....	30
E.7.1.	<i>Consumi energetici</i>	<i>30</i>
E.8.	Ulteriori prescrizioni	30
E.9.	Monitoraggio e Controllo.....	31
E.10.	Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali.....	32
E.11.	Interventi sull'area alla cessazione dell'attività	32

E.12.	Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche	33
F.	PIANO DI MONITORAGGIO.....	34
F.1.	Chi effettua l'autocontrollo.....	35
F.2.	Parametri gestionali	35
F.2.1.	<i>Capi allevati.....</i>	35
F.2.2.	<i>Mangimi</i>	36
F.2.3.	<i>Altri materiali o prodotti in ingresso e uscita</i>	36
F.2.4.	<i>Controllo strutture e impianti</i>	38
F.3.	Componenti ambientali.....	39
F.3.1.	<i>Risorsa idrica</i>	39
F.3.2.	<i>Risorsa energetica.....</i>	39
F.3.3.	<i>Emissioni in atmosfera</i>	40
F.3.4.	<i>Acqua.....</i>	40
F.3.5.	<i>Rifiuti.....</i>	40
F.3.6.	<i>Produzione effluenti di allevamento</i>	41
F.3.7.	<i>Trattamenti effluenti zootecnici e gestione dei prodotti derivati.....</i>	41
F.3.8.	<i>Rumore</i>	41
F.3.9.	<i>Aree di stoccaggio (strutture di stoccaggio, serbatoi, etc.)</i>	42

A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE

A.1. Inquadramento dell'installazione e del sito

A.1.1. Informazione generali sull'installazione produttiva

Riportare le seguenti informazioni:

Installazione IPPC	
Ragione Sociale	Allevamenti di Nerviano s.r.l. Società Agricola
Indirizzo	Loc.Casello - frazione Cantone – Nerviano (MI)
Telefono	0331587624
E-mail	info@allevamentidinerviano.it
PEC	allevamentidinerviano@pec.confagricolturamilo.it
Coordinate WGS84	N: 8.971467 E: 45.536750
Codice NACE	01.46 – Allevamento suini
Codice ISTAT / O.T.E.	Allevamento suini
N. addetti totali	16
Iscrizione REA	MI603309
Partita IVA - CF	00954060158
CUAA	00954060158
Gestore	Paolo Santi
Legale rappresentante	Paolo Santi
Sede legale	Loc.Casello - frazione Cantone – Nerviano (MI)
CODICE ASL	154MI001

Referente IPPC	
Nome e cognome	Paolo Santi
Telefono	3408974671
E-mail	paolo.santi@allevamentidinerviano.it
Indirizzo ufficio	Loc.Casello - frazione Cantone – Nerviano (MI)

Modifiche richieste	Piccoli interventi gestionali e adeguamenti degli spazi stabulativi dei suini legati al benessere animale.

La società agricola Allevamenti di Nerviano è ubicata nel territorio comunale di Nerviano (MI) in frazione Cantone (CR) e insiste catastalmente sul fg. 19 mapp. 248 - 253.

Mentre nel passato l'allevamento era impostato per la produzione di suinetti per la produzione di suini grassi da macello, negli ultimi anni, in collaborazione con una delle

principali centrali genetiche europee, è stato attuato un programma di conversione dell'allevamento in un centro per la produzione di suinetti da destinare al circuito della genetica. Questa trasformazione ha richiesto un intervento radicale di ristrutturazione delle strutture e degli impianti, l'adozione di nuove modalità gestionali e l'introduzione di nuovi processi produttivi, che ha coinvolto tutte le persone interessate nella gestione dell'allevamento.

L'allevamento risalente agli anni '60 è stato oggetto negli ultimi anni di un intervento radicale di ristrutturazione che ha comportato la demolizione delle vecchie strutture, la costruzione di nuove strutture e l'installazione di nuovi impianti.

Al fine di minimizzare l'impatto ambientale sono state adottate soluzioni progettuali che hanno consentito un'integrazione dell'insediamento produttivo nel contesto rurale circostante, hanno garantito la bonifica ambientale del sito (rimozione e smaltimento dell'amianto), un contenimento degli odori e una riduzione della quantità di reflui prodotta.

In sintesi l'intervento è stato articolato nelle seguenti fasi:

Nella prima fase, 2003 – 2006, sono stati ricostruiti i capannoni degli animali in gestazione.

Nella seconda fase, 2007 – 2009, sono state demolite e ricostruite le sale parto.

Infine, nella terza fase, 2010 – 2012, sono stati eseguiti i lavori di realizzazione delle nuove strutture di quarantena e di carico degli animali (già realizzati), di filtro sanitario degli addetti (spogliatoi, docce ecc. – in fase di realizzazione) e di trattamento degli effluenti di allevamento.

In particolare nella realizzazione delle strutture sono state adottate tecnologie di costruzione e soluzioni impiantistiche tali da garantire la migliore sostenibilità ambientale dell'allevamento.

L'intervento ha determinato un miglioramento delle condizioni di lavoro di tutti i lavoratori impegnati nell'insediamento produttivo, sia dal punto di vista della sicurezza che della qualità del lavoro. In particolare l'utilizzo di impianti automatici per l'alimentazione degli animali e l'introduzione di impianti di lavaggio e disinfezione ha determinato una riduzione del carico di lavoro. L'installazione di impianti automatici di ventilazione e raffrescamento ha consentito una migliore qualità e salubrità del posto di lavoro.

Le nuove strutture consentono di destinare una maggiore superficie a disposizione di ogni capo allevato e gli impianti automatici consentono di attuare programmi di gestione individuali degli animali sulla base delle singole esigenze fisiologiche, evitando situazioni di stress dovute a situazioni di competizione alimentare o gerarchica dovuta al rimescolamento dei gruppi.

L'installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle seguenti attività:

N. ordine attività IPPC	Codice IPPC	Attività IPPC	Capacità produttiva
1	A-01.46 – allevamento suini	6.6.c	1.510
N. ordine attività non IPPC	Codice ATECO	Attività NON IPPC	
2	01.11.10	Coltivazione cereali	

Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC

La condizione dimensionale dell'installazione è descritta nella tabella seguente:

Superficie Totale m ²	Superficie coperta m ²	Superficie scolante m ² (*)	Superficie scoperta impermeabilizzata m ²	Anno costruzione installazione	Anno ultimo ampliamento
42.600	7.640	0	34.960	--	--

Tabella A2 – Condizione dimensionale dell'installazione

(*) Così come definita all'art. 2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

A.1.2. Inquadramento geografico – territoriale del sito

	Destinazioni d'uso principali	Distanza minima dal perimetro dell'installazione
Destinazione d'uso dell'area secondo il PRG vigente	Territorio agricolo compatto	0 m
	Ferrovia	100 m
	Territorio frammentato	200 m

Tabella A3 – Condizione dimensionale dell'installazione

A.1.3. Criticità del sito

L'area in cui si trova il centro aziendale è definita come porzione del territorio comunale di Nerviano di "classe di sensibilità paesistica 3" (PdR – PGT Nerviano– Carta delle sensibilità paesistiche - tav. R2).

Si segnala la presenza di una linea ferroviaria a circa 100 m dall'allevamento.

1.2. Stato autorizzativo

1.2.1. Iter amministrativo

18/02 /2008 – AIA decreto Regione Lombardia n. 1382

1.2.2. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA

Settore (*)	Norme di riferimento	Ente competente	Numero atto autorizzativo e data di emissione	Scadenza	N. ordine attività IPPC e non	Note	Sostituita o rilasciata con l'attuale AIA ? (si – no)
AIA	d.lgs. 59/05		Decreto Regionale n. 1282 18/02/2008	18/02/2013			
ARIA							
ACQUA (concessioni prelievo pozzi, allacciamento FC, scarichi civili, scarichi industriali)							
RIFIUTI							
VIA							NO
RIR							NO
BONIFICHE							NO
.....							

Tabella A4 – Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA

(*) es. edilizia (concessioni edilizie, permessi di costruire, DIA, autorizzazioni paesaggistiche, ecc. solo per il primo rilascio) – Aria – Scarichi idrici – Rifiuti – Energia – V.I.A. – Concessioni o Licenze di attingimento acque superficiali o sotterranee per uso domestico e/o zootecnico, ecc.).

Così come previsto dalle d.g.r. 8/5868 del 21/11/2007 e d.g.r. 2208/2011, il presente Allegato Tecnico integra le procedure tra l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi D. lgs. 152/2006 e s. m. i. e la comunicazione nitrati e Piano di Utilizzazione Agronomica previsto dalla Direttiva nitrati (91/676/CEE).

La presente autorizzazione non sostituisce quanto relativo alle modalità di presentazione e aggiornamento della comunicazione che deve avvenire secondo tempi e modi previsti dalla specifica norma di settore.

La presente autorizzazione non regola le modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e materiali ad esso assimilati tal quali o trattati sui terreni direttamente in gestione all'azienda o in convenzione con la stessa. Le modalità di gestione devono avvenire conformemente al Programma di azione nitrati e sono sanzionati ai sensi della L. R. 31/08 e s. m. i. Non regola altresì la presentazione e aggiornamento della Comunicazione nitrati e del POA/PUA.

Vengono sanzionati invece ai sensi della normativa IPPC, e autorizzati con le procedure previste dall'art. 29-nonies del D. lgs. 152/2006 e s. m. i., la conformità degli stoccaggi, i depositi, i trattamenti, le movimentazioni degli effluenti di allevamento all'interno del sito IPPC.

1.2.3. Registrazioni EMAS o Certificazione ISO 14001

La Società Agricola Allevamenti di Nerviano Srl non è in possesso di certificazioni ambientali.

B. QUADRO PRODUTTIVO

B.1. Produzioni

B.1.1. Capacità produttiva

La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacità produttive dell'impianto riferite all'allevamento ed alle attività connesse:

N. ordine attività IPPC	attività	potenzialità dell'installazione	
1	6.6.c scrofe	1510	
N. ordine attività non IPPC**	attività	potenzialità dell'installazione	
		capacità produttiva*	produzione media
2	Coltivazione cereali	-	-

Tabella B1 – Capacità produttiva

* è espressa come numero massimo ospitabile di capi "indipendentemente" dalle modalità di gestione e nel rispetto del benessere animale

** per le attività accessorie non zootecniche il dato di "capacità produttiva" e "produzione media" devono essere espressi in tonnellate/anno.

Tutti i dati di consumo, produzione ed emissione che vengono riportati di seguito nell'allegato fanno riferimento agli anni produttivi 2016 e 2017.

B.1.2. Strutture di stabulazione

La situazione dell'allevamento è riportata nella seguente tabella:

n. ordine attività	categoria capi allevati	tipo di stabulazione	PV medio kg/capo	n. stalla e/o reparto	m ² netti box	n. totale box	n. box usati	superficie			sup. minima benessere animale m ² /capo	Tot posti	Tot capi
								sup. occupata	sup. totale	convoglia acque in vasche			
1	scrofe parto	PTF e VS	180	1				gabbie		0		336	270
1	scrofe gestazione	PP (2/3) PTF (1/3)	180	2a				gabbie		0		544	460
1	scrofe gestazione	PP (2/3) PTF (1/3)	180	2b	17,85	16	16	285,6	285,6	0	2,25	112	70
1	scrofe gestazione	PP (1/2) PTF (1/2)	180	3a	16,65	42	42	699	699	0	2,25	310	272
1	scrofe gestazione	PP (1/2) lettiera PTF (1/2) gabbia	180	3b		208	(gabbie)					208	208

n. ordine attività	categoria capi allevati	tipo di stabulazione	PV medio kg/capo	n. stalla e/o reparto	m ² netti box	n. totale box	n. box usati	superficie			sup. minima benessere animale m ² /capo	Tot posti	Tot capi
								sup. occupata	sup. totale	convoglia acque in vasche			
1	scrofette	PTF (2/3) PP(1/3)	70	4a	46,02	8	8	368,16	368,16	0	1,64	224	215
1	scrofette	PTF (2/3) PP(1/3)	70	4b	57,72	4	4	230,88	230,88	0	1,64	140	135
1	verri	PTF (2/3) PP(1/3)	250	4c	31,57	2	2	63,14	63,14	0	6	10	3
1	lattonzoli	PTF	18	5	11,28	8	8	90,24	90,24	0	0,20	451	210

Tabella B2 – strutture allevamento

scrofe posti totale: 1.510; scrofe capi totale: 1.280;

scrofette posti totale: 364; scrofette capi totale: 350;

lattonzoli posti totale: 451; lattonzoli capi totale: 210;

verri posti totale: 10; verri capi totale: 3.

B.1.3. Produzione di effluenti

Con riferimento alla consistenza di allevamento attuale e alla produzione/gestione del refluo come descritta nella Comunicazione Nitrati ultima presentata dall'azienda su portale SISCO (Id-comunicazione: 226300-1674002 del 17.09.2020), si riporta di seguito il dettaglio dei quantitativi di effluenti prodotti.

Si dettaglia nella tabella seguente la produzione di refluo in base a categoria di animali allevata e in base alla stabulazione:

n. ordine attività	categoria capi allevati	n. stalla e/o reparto	tipo di stabulazione	Tot capi	PV medio kg/capo	PV allevato t	Refluo prodotto m ³ /anno t pv	Refluo totale m ³
1	scrofe parto	1	PTF e VS	270	180	48,6	37	1.798,2
1	scrofe gestazione	2a	PP (2/3) PTF (1/3)	460	180	82,8	44	3.643,2
1	scrofe gestazione	2b	PP (2/3) PTF (1/3)	70	180	12,6	44	554,4
1	scrofe gestazione	3a	PP (1/2) PTF (1/2)	272	180	48,96	44	2.154,24

n. ordine attività	categoria capi allevati	n. stalla e/o reparto	tipo di stabulazione	Tot capi	PV medio kg/capo	PV allevato t	Refluo prodotto m ³ /anno t pv	Refluo totale m ³
1	scrofe gestazione	3b	PP (1/2) lettiera PTF (1/2) gabbia	208	180	37,44	44	1.647,36
1	scrofette	4a	PTF (2/3) PP(1/3)	215	70	15,05	44	662,2
1	scrofette	4b	PTF (2/3) PP(1/3)	135	70	9,45	44	415,8
1	verri	4c	PTF (2/3) PP(1/3)	3	250	0,75	37	27,75
1	lattonzoli	5	PTF	210	18	3,78	37	139,86
tot								11.043

B.1.4. Sistemi di rimozione

Per il dettaglio della veicolazione del refluo in azienda dalle strutture di allevamento alle strutture di stoccaggio si faccia riferimento alla planimetria generale allegata.

B.1.5.

B.1.6. Caratteristiche e capacità delle strutture di stoccaggio

[Si descrivono le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e le relative capacità anche in riferimento alle indicazioni contenute nella dgr n.3792/2012 e successiva circolare regionale T1.2014.0030378 del 01/07/2014]

Si elencano di seguito gli stoccaggi presenti in azienda, indicati con nomenclatura come da descrizione in Asset aziendale in SISCO e come da Comunicazioni nitrati presentata su suddetto portale regionale:

STO 01 (vasca di accumulo a pareti verticali):

superficie scoperta: 875 m²

volume utile: 2800 m³

STO 02 (vasca di accumulo a pareti verticali):

superficie scoperta: 512 m²

volume utile: 2150 m³

STO 03 (fossa di bilanciamento o prefossa):

superficie scoperta: 68,4 m²

volume utile: 287,3 m³

STO 04 (platea):

superficie scoperta: 510 m²

volume utile: 1010 m³

STO 05 (fossa stoccaggio sotto pavimento/fessurato):

superficie coperta: 216 m²

volume utile: 108 m³

STO 06 (fossa di raccolta esterna):

superficie scoperta: 99,6 m²

volume utile: 311 m³.

STO 07 (fossa stoccaggio sotto pavimento/fessurato):

superficie coperta: 96 m²

volume utile: 38 m³.

STO 08 (fossa stoccaggio sotto pavimento/fessurato):

superficie coperta: 663 m²

volume utile: 331 m³.

STO 09 (fossa di raccolta esterna):

superficie scoperta: 98,1 m²

volume utile: 461 m³.

La platea impermeabilizzata è dotata di opportuna rete di raccolta del percolato derivante dall'eventuale dilavamento con acque meteoriche.

L'azienda intende coprire le vasche di stoccaggio finale degli effluenti con coperture galleggianti tipo piastrelle geometriche di plastica.

B.1.7. Sistemi di trattamento degli effluenti

In azienda è presente un separatore solido/liquido del tipo a tamburo rotante sottovuoto tipo "precoat" (vacuum system) con una stazione di pre-trattamento di flocculazione.

B.1.8. Alimentazione

L'alimentazione è preparata con mangime finito di provenienza extra aziendale. L'alimentazione è di tipo misto, in parte di tipo "bagnato" (sala parto) e in parte asciutta. Per il dettaglio delle razioni alimentari si faccia riferimento a quanto indicato nella compilazione dell'applicativo BAT-Tool.

B.2. Attività di allevamento connesse all'attività IPPC

Nell'installazione non si allevano altre specie animali diverse da quelle autorizzate IPPC.

B.3. Altre attività connesse all'attività IPPC

L'unica attività connessa all'AIA è quella di coltivazione.

L'azienda coltiva attualmente circa 2.33.50 ha di superficie agricola utile.

L'azienda si occupa direttamente della conduzione della SAU aziendale. Si avvale di contoterzista per i trattamenti fitosanitari.

B.4. Materie prime

Quantità, caratteristiche e modalità di stoccaggio delle materie prime impiegate dall'attività produttiva sono specificate di seguito:

N.	Materie Ausiliarie	Classe di pericolosità	Stato fisico	Modalità e caratteristiche di stoccaggio	Tipo di deposito e di confinamento	Quantità massima di stoccaggio
2	mangime scrofe		solido	sili in vetroresina		130 q
3	mangime scrofe		solido	sili in vetroresina		90 q
1	mangime lattoni		solido	silo in vetroresina		50 q
1	mangime verri		solido	silo in vetroresina		20 q
2	mangime scrofette		solido	sili in vetroresina		110 q
2	mangime scrofette		solido	sili in vetroresina		50 q

Tabella B3 – Caratteristiche materie prime ausiliarie

Il caricamento dei sili è meccanico dall'alto.

B.5. Risorse idriche

Le fonti di prelievo ed i consumi idrici sono di seguito sintetizzati.

ANNO	Fonte	Abbeveraggio animali (m ³)	Totale annuo (m ³)
	Pozzo		16.882 m ³ (2017) 19.304 m ³ (2018) 17.703 m ³ (2019)

Tabella B4 – Approvvigionamenti idrici

B.6. Consumo di energia e di combustibili

I dati relativi al consumo di energia ed agli eventuali impianti di combustione sono di seguito riportati:

Consumo energia elettrica e termica			
Anno	Consumo energia elettrica (kWh/anno)	Consumo energia termica (kWh/anno)	Consumo energia totale (kWh/anno)
2017	443.504	-	-
2018	426.108	-	-
2019	440.229		

Tabella B5 – Consumo energia elettrica e termica

Consumo totale di combustibile espresso in tep per l'intera installazione IPPC			
Fonte energetica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Gasolio	6,473	2,011	3,023
GPL	26,82	19,855	13,28

Tabella B6 – Consumo totale di combustibile

B.7. Produzione di energia

Nell'installazione non vi sono impianti per la produzione di energia.

Per il riscaldamento degli spogliatoi presenti in azienda è installata una caldaia di potenzialità pari a 38 kW, mentre per il riscaldamento degli uffici viene utilizzata una caldaia di potenzialità pari a 58 kW.

B.8. Rifiuti in ingresso

Non vengono acquistati rifiuti da terzi.

C. QUADRO AMBIENTALE

C.1. Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

C.1.1. Emissioni derivanti dal ciclo zootecnico

La stima delle emissioni derivanti dal ciclo zootecnico è stata effettuata mediante il software BAT-Tool.

Si riportano di seguito i risultati ottenuti:

Scenario (Emissioni complessive)	Ammoniaca (NH ₃) kg/anno	Metano (CH ₄) kg/anno	Protossido di azoto (N ₂ O) kg/anno
Attuale	4.069	29.233	74

Riepilogo Emissioni

Macrocategoria	Capi	Peso Medio	Peso Vivo Totale	N Escreto	Emissioni NH ₃ Ricovero	BAT-AEL	BAT-AEL Esist.
Scrofe in zona parto	336	183,60 kg	61,69 t	11,938 kg/capo/a	1,58 kg/capo/a	5,60 kg/capo/a	7,50 kg/capo/a
Scrofe in gestazione	1.174	180,00 kg	211,32 t	11,704 kg/capo/a	1,72 kg/capo/a	2,70 kg/capo/a	4,00 kg/capo/a

L'azienda non è soggetta a dichiarazione E-PRTR in quanto le emissioni di NH₃ stimate sono < 10.000 kg/anno.

C.1.2. Altre emissioni in atmosfera

La seguente tabella riassume le emissioni derivanti da impianti non sottoposti ad alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e del dell'art. 272 della Parte Quinta al D.lgs. 152/06.

ATTIVITA' IPPC e NON IPPC	Sigla emissione	Provenienza	
		Descrizione	potenzialità
Riscaldamento sale parto	-	-	31 kW (7 caldaie)
Funzionamento impianto latte	-	-	24 kW (1 caldaia)
Riscaldamento spogliatoio	-	-	28 kW (1 caldaia)
Riscaldamento uffici	-	-	58 kW (1 caldaia)
Soffiatori per accrescimento scrofette	-	-	100 kW (3 soffiatori)

Tabella C2 – Emissioni scarsamente rilevanti

In azienda è presente un generatore di emergenza della potenza avente un gruppo elettrogeno con potenza pari a 150 KVA.

C.2. Emissioni idriche e sistemi di contenimento

L'azienda dispone di 2 locali per servizi igienici dotati di fossa Imhoff e rete di subirrigazione.

Per il dettaglio dell'ubicazione della fossa Imhoff e della subirrigazione dei servizi igienici si faccia riferimento alla planimetria aziendale.

C.3. Emissioni sonore e sistemi di contenimento

L'area in cui si trova il complesso IPPC è definita dal vigente Piano di zonizzazione acustica comunale come Classe III Aree di tipo misto.

Le sorgenti sonore presenti in azienda sono:

- emissioni acustiche prodotte dagli animali in allevamento;
- attività antropica in generale.

I recettori più vicini all'azienda sono delle abitazione di terzi che si trovano alla distanza di circa 250 m dall'azienda stessa.

C.4. Pressioni sulla componente suolo e sistemi di contenimento

Il serbatoio aziendale del gasolio, realizzato fuori terra, è posizionato su pavimentazione cementata, riparato da tettoia e dotato di bacino di contenimento. Per la collocazione del serbatoio si faccia riferimento alla planimetria generale allegata.

C.5. Produzione Rifiuti

A titolo esemplificativo si riporta di seguito l'indicazione della produzione di rifiuti (pericolosi) avvenuta dal complesso AIA nell'anno 2019 (tipologia e quantità):

RIFIUTI PERICOLOSI C.E.R.	TIPOLOGIA RIFIUTO	QUANTITA' /ANNO/ PREVISTA
150106	Imballaggi in materiali misti	1.560 kg
150110	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	205 kg
150111	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose	51 kg
180202	Rifiuti smaltiti con precauzioni per pericolo infezioni	228 kg
200121	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	35 kg

I rifiuti pericolosi sono stoccati e ritirati da ditte autorizzate.

C.6. Gestione sottoprodotti di origine animale

Il deposito temporaneo delle carcasse avviene in un'apposita cella frigorifera posizionata sul confine della recinzione dell'allevamento, dotata di una porta di carico, rivolta all'interno dell'allevamento e di una porta di prelievo rivolta all'esterno dell'allevamento, in tal modo per il ritiro dei capi non è necessario accedere all'allevamento. Periodicamente la ditta incaricata e autorizzata al recupero e smaltimento provvede alla rimozione dei capi giacenti.

Per i dettagli dell'ubicazione della cella carcasse si faccia riferimento alla planimetria in allegato.

C.7. Gestione degli effluenti di allevamento

Per la gestione degli EA relativamente alla distribuzione sui terreni ed agli altri eventuali utilizzi, compresi i trattamenti, che comportino pressioni ambientali si rimanda alla comunicazione nitrati.

D. QUADRO INTEGRATO

D.1. Sistemi di contenimento delle emissioni mediante l'applicazione delle BAT di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT N. 1 " SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: Tutte

BAT N. 2 "BUONA GESTIONE"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: Tutte

BAT N. 3 "GESTIONE ALIMENTARE"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: b. Alimentazione multifase

Azoto totale escreto associato alla BAT 3:

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto associato alla BAT (kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0
	Suini da ingrasso	7,0 – 13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0

BAT N. 4 "GESTIONE ALIMENTARE"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a. Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione

Fosforo totale escreto associato alla BAT 4:

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT (kg P2O5 escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto espresso in P2O5	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 – 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0

BAT N. 5 "USO EFFICIENTE DELL'ACQUA	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a. Registrazione del consumo idrico + b. individuazione e riparazione delle perdite

BAT N. 6 "EMISSIONE DI ACQUE REFLUE"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a. Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile + b. Minimizzare l'uso dell'acqua

BAT N. 7 "EMISSIONE DI ACQUE REFLUE"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a. Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame

BAT N. 8 "USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: d. Impiego di una illuminazione efficiente sotto il profilo energetico + h. Applicare la ventilazione naturale (tutte le strutture eccetto la STR01)

BAT N. 9 "EMISSIONI SONORE"	
NON APPLICATA	MOTIVI DELLA NON APPLICABILITA': non sussiste la condizione

BAT N. 10 "EMISSIONI SONORE"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a. Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili + b. Ubicazione delle attrezzature

BAT N. 11 "EMISSIONI POLVERI"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a.1.4: usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti; a.1.6: applicare sistema di ventilazione con bassa velocità dell'aria nel ricovero (STR01).

BAT N. 12 "EMISSIONE DI ODORI"	
NON APPLICATA	MOTIVI DELLA NON APPLICABILITA': non sussiste la condizione

BAT N. 13 "EMISSIONE DI ODORI"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a. Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola e i recettori sensibili + b. Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti;

	<p>-rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno + e. Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento:</p> <p>- minimizzare il rimescolamento del liquame.</p>
--	---

BAT N. 14 "EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO"

APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.
-----------	---

BAT N. 15 " EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO"

APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: c. Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un sistema per i liquidi di scolo + d. Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.
-----------	--

BAT N. 16 "EMISSIONE DA STOCCAGGIO DI LIQUAME"

APPLICATA	<p>TECNICHE UTILIZZATE: a. Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame; 2. Minimizzare il rimescolamento del liquame. <p>+ b. Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche: copertura galleggiante di piastrelle geometriche.</p>
-----------	--

BAT N. 17 "EMISSIONE DA STOCCAGGIO DI LIQUAME"

NON APPLICATA	MOTIVI DELLA NON APPLICABILITA': in azienda non c'è lagone
---------------	--

BAT N. 18 "EMISSIONE DA STOCCAGGIO DI LIQUAME"

APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a. Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche + b. Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. + c. Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento del liquame. + f. controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.
-----------	--

BAT N. 19 “TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO”

APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a. Separazione meccanica del liquame
-----------	---

BAT N. 20 “SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO”

APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: a. Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso tenendo in considerazione: tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette. + c. Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare gli effluenti di allevamento non son applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. + g. garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite. + h. Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato.
-----------	--

BAT N. 21 “SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO”

APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: b.1. spandimento a raso in strisce (sulle colture in atto); + c. iniezione superficiale (solchi aperti).
-----------	--

BAT N. 22 “SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO”

APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: Incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile e comunque entro le 12 ore.
-----------	--

BAT N. 23 “EMISSIONI PROVENIENTE DALL'INTERO PROCESSO”

APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: stima delle emissioni di ammoniaca
-----------	---

BAT N. 24 “MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO”

APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: bilancio di massa
-----------	--

BAT N. 25 “MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO”

APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: stima mediante bilancio di massa o mediante fattori di emissione
-----------	---

BAT N. 26 "MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO"	
NON APPLICATA	MOTIVI DELLA NON APPLICABILITA': non c'è evidenza di odori molesti

BAT N. 27 "MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: stima mediante fattori di emissione

BAT N. 28 "MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO"	
NON APPLICATA	MOTIVI DELLA NON APPLICABILITA': i ricoveri zootecnici non sono muniti di sistemi di trattamento dell'aria.

BAT N. 29 "MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: Monitoraggio di: a. consumo idrico, b. Consumo di energia elettrica, c. Consumo di carburante, d. Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti, e. Consumo di mangime, f. Generazione di effluenti di allevamento.

BAT N. 30 "EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER SUINI"	
APPLICATA	TECNICHE UTILIZZATE: 1. Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame. +5 . Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento. +6. Sistema a copertura intera di lettiera.

BAT N. 31 "EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER POLLAME"	
NON APPLICATA	MOTIVI DELLA NON APPLICABILITA': altra specie allevata

BAT N. 32 "EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER POLLAME"	
NON APPLICATA	MOTIVI DELLA NON APPLICABILITA': altra specie allevata

BAT N. 33 "EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER POLLAME"	
NON APPLICATA	MOTIVI DELLA NON APPLICABILITA': altra specie allevata

BAT N. 34 "EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER POLLAME"	
NON APPLICATA	MOTIVI DELLA NON APPLICABILITA': altra specie allevata

Tabella D1 – Stato di applicazione delle MTD

D.1.1. Prescrizioni del decreto di VIA o di esclusione dalla VIA

L'allevamento è stato realizzato prima della normativa di riferimento della VIA.

E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro, dove non altrimenti specificato, a partire dalla data di efficacia del provvedimento di riesame AIA.

E.1. Rifiuti

E.1.1. Prescrizioni impiantistiche

1. Le aree interessate dalla movimentazione e dal deposito dei rifiuti dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
2. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate.

E.1.2. Prescrizioni generali sui rifiuti

3. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati.
4. Il deposito, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. n. 254/03 e s.m.i.
5. Il deposito temporaneo dei rifiuti, ad esclusione dei rifiuti sanitari di cui al punto precedente, deve rispettare le condizioni disposte dall'art. 183, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora le suddette condizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.
6. I rifiuti devono essere depositati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; devono essere separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire; le aree adibite al loro deposito devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché eventuali norme di comportamento.
7. La movimentazione e il deposito dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
 - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
 - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
 - rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - garantire l'incolumità e la sicurezza degli addetti all'impianto e della popolazione.
8. I contenitori di rifiuti liquidi, qualora posti fuori terra, dovranno essere provvisti di bacino di contenimento di capacità adeguata;

9. Le batterie esauste devono essere stoccate al coperto, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi.
10. Gli obblighi sopradescritti (es. in merito alle modalità di raccolta, movimentazione e deposito temporaneo) dovranno essere osservati anche nella gestione degli effluenti di allevamento destinati ad essere ceduti ad impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento rifiuti (es. impianti di compostaggio) e quindi, ad esempio, non potranno essere depositati direttamente sul suolo in attesa del trasporto e conferimento agli appositi impianti.
11. Gli eventuali reflui decadenti dalla piattaforme di sanificazione (installate in relazione ad aspetti di carattere sanitario) degli automezzi che transitano nell'insediamento produttivo, dovranno essere veicolati e raccolti in appositi pozzetti a tenuta e gestiti come rifiuti rispettando quanto già sopra descritto.
12. Si rimanda alla parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per tutti gli altri obblighi e/o condizioni qui non descritti.

E.2. Scarichi idrici

E.2.1. Prescrizioni generali

1. Gli scarichi derivanti dal sistema di raccolta delle acque reflue di tipo domestico dovranno essere sottoposti a trattamento mediante presidio depurativo come da tabella 1.1, allegato C del R.R. 6/2019, gestito in modo da garantire per i solidi sedimentabili il valore limite di emissione di 0,5 ml/l.
2. Il sistema depurativo dovrà essere realizzato secondo le norme tecniche regionali di cui all'allegato C del R.R. 6/2019 e alla Deliberazione CITAI del 4/2/1977.
3. Ai sensi delle norme tecniche della Deliberazione CITAI – allegato 5 - punti 5 e 7 , la distanza tra il fondo del sistema di subirrigazione ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore a 1 metro.
4. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.
5. Ai sensi delle norme tecniche regionali, di cui al R.R. 6/2019, onde assicurare una buona dispersione sull'intero sviluppo delle trincee, si richiede un pozzetto di accumulo munito di sifone di cacciata o di dispositivi equivalenti.
6. Ogni singolo apporto di acque allo scarico finale deve offrire la possibilità di campionamento singolo; le acque meteoriche non devono in alcun modo raggiungere il sistema depurativo biologico dei servizi igienici.
7. Il titolare degli scarichi provenienti da insediamenti isolati, in ragione della necessità di eseguire operazioni periodiche di svuotamento delle vasche di tipo Imhoff a garanzia della relativa buona funzionalità, provvedono annualmente ad effettuare lo svuotamento.
8. Per dimostrare di aver effettuato le prescritte operazioni di svuotamento i titolari garantiscono la registrazione delle stesse operazioni a cura dell'esecutore dell'intervento di manutenzione. Lo svuotamento delle vasche Imhoff, in quanto operazione di raccolta di rifiuti, deve essere effettuata da un soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. 152/06. La registrazione delle operazioni di cui al periodo precedente è effettuata utilizzando una scheda conforme a quanto riportato nell'allegato M del R.R. 6/2019 da tenere

presso l'insediamento a disposizione per eventuale controllo delle autorità competenti.

9. Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità competente e al dipartimento ARPA competente per territorio; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, gli scarichi dovranno essere immediatamente interrotti.
10. Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle meteoriche; in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi, polverulenti o liquidi; i materiali provenienti da tali operazioni di pulizia andranno smaltiti conformemente alle norme vigenti in materia di rifiuti.
11. Qualora si renda disponibile il servizio di pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere all'allacciamento (art. 5 del R.R. 6/2019), previo ottenimento dei titoli abilitativi necessari e comunicazione al Settore Risorse Idriche e Attività estrattive della Città metropolitana di Milano.

E.3. Effluenti di Allevamento (EA)

1. Così come previsto dalle DGR n. 5868/2007 e n. 2208/2011, il presente provvedimento integra le procedure tra l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e la comunicazione Nitrati; la presente autorizzazione:
 - non sostituisce la Comunicazione nitrati, in quanto questa non è espressamente compresa tra le autorizzazioni sostituite elencate nell'allegato IX del Titolo III bis, parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - non regola le modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e materiali ad essi assimilabili sui terreni aziendali né su quelli in convenzione con la stessa.
2. La violazione delle regole regionali sulla distribuzione degli effluenti di allevamento comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i.; salvo il caso in cui la comunicazione nitrati non sia stata regolarmente presentata costituisce violazione delle prescrizioni del decreto di autorizzazione integrata ambientale, e verrà nel caso sanzionato con le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il mancato rispetto delle sottoelencate prescrizioni:
 - le acque piovane delle coperture devono essere raccolte e convogliate in modo separato dagli altri effluenti di allevamento; si ammette comunque l'impluvio della tettoia del settore infermeria (ricovero W), vista la sua limitata incidenza, senza prescrivere quindi la separazione delle meteoriche;
 - la gestione degli effluenti di allevamento deve essere garantita con modalità atte da evitare fuoriuscita di liquami dalle strutture e dispersioni su suolo non impermeabilizzato.
3. L'azienda deve garantire la perfetta tenuta dei contenitori di stoccaggio; a tal fine, in caso di problematiche emerse in fase di controllo, dovrà presentare perizia tecnica che ne attesti le condizioni strutturali.

4. Gli impianti di trattamento degli effluenti di allevamento dovranno essere tenuti in efficienza e garantire le prestazioni definite nella presente Autorizzazione; i parametri tecnico - impiantistici di funzionamento dovranno altresì essere monitorati secondo le indicazioni riportate nel quadro F - Piano di Monitoraggio.
5. Nel caso in cui vengano utilizzati effluenti di allevamento risultanti da trattamenti di riduzione dell'azoto, ecc., le caratteristiche degli stessi dovranno essere verificate secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.
6. Nel caso detti impianti non raggiungano gli standard di abbattimento dell'azoto previsti, l'azienda dovrà provvedere all'aggiornamento della comunicazione nitrati, inserendo valori coerenti di efficienza di tali trattamenti.

E.4. Rumore

E.4.1. Valori limite

Vengono applicati i limiti indicati dal DPCM 14 novembre 1997 in caso di presenza di Zonizzazione Acustica del Comune di Nerviano, ovvero, i limiti del DPCM 1 marzo 1991 in caso di assenza di Zonizzazione Acustica.

E.4.2. Requisiti e modalità per il controllo

Eventuali rilevazioni fonometriche, se prescritte dall'Autorità Competente a seguito di criticità accertate, dovranno nel caso essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 e da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

E.4.3. Prescrizioni generali

Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorità Competente, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico secondo quanto previsto dalla DGR n. 8313/2002. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

E.5. Suolo e acque sotterranee

1. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
2. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o in presenza di fessurazioni profonde.
3. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

4. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco, e comunque nel rispetto delle modalità di intervento che la Ditta ha determinato di adottare per tali casi.
5. Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra e delle relative tubazioni accessorie devono essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap.2, art.2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene, dal momento in cui venga approvato, nonché dal piano di monitoraggio e controllo della presente autorizzazione, secondo le modalità previste nelle procedure operative adottate dalla Ditta; ulteriori elementi possono essere ricavati dal documento "Linee guida – Serbatoi interrati" pubblicato dal ARPA Lombardia (Marzo 2013).
6. L'azienda dovrà stoccare in un locale o in un contenitore chiuso o protetto posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili liquidi, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste. Il contenitore del combustibile se fuori-terra deve essere provvisto di un bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile; lo stesso deve essere di tipo omologato – ai sensi del D.M. 19/03/1990 – e in regola con gli adempimenti amministrativi previsti dalla disciplina in materia di prevenzione incendi, fatte salve le deroghe previste dal comma 1 dell'art. art. 1-bis del D.L. 91/2014 come modificato dalla L. 116/2014.
7. **L'azienda, come previsto dal comma 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, dovrà programmare specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.**

In particolare, i suddetti controlli dovranno essere realizzati secondo le sottostanti indicazioni:

Piezometri

- a) la posa in opera dei piezometri dovrà avvenire sulla base della carta idrogeologica allegata al P.G.T. vigente e/o sulla base di una perizia idrogeologica sito specifica;
- b) il gestore dovrà porre in opera almeno tre piezometri di cui uno di monte e due a valle dei potenziali centri di pericolo;
- c) il gestore dovrà trasmettere ad Arpa e all'A.C. le coordinate in formato UTM32 dei piezometri, mentre la quota in m s.l.m. dovrà essere rilevata dalla bocca pozzo (tubo effettivo del piezometro), non dal chiusino;
- d) i composti da ricercare dovranno essere coerenti con i potenziali inquinanti specifici per l'attività in monitoraggio, già indicati nella tabella 2, allegato 5, al titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ove assenti alle indicazioni dell'ISS reperibili al seguente link: <https://old.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/>
- e) la frequenza di monitoraggio dovrà essere sfasata di 4 mesi, al fine di effettuare il monitoraggio nelle diverse condizioni stagionali/idrogeologiche;
- f) i piezometri dovranno estendersi con il tratto filtrato nel primo acquifero a partire dalla superficie, con il tratto filtrante entro un metro al di sotto della massima soggiacenza (distanza della tavola d'acqua dalla superficie) in caso di acquiferi freatici;
- g) il campionamento dovrà avvenire con le modalità di cui all'allegato 2, al titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e prima dello spurgo dovranno essere

rilevate tutte le freatimetrie, riportandole successivamente nel rapporto di prova;

- h) il campione di suolo deve essere prelevato su materiali naturali, nel top-soil, entro i primi 10 cm, setacciato per i composti non volatili e ubicato in prossimità dei centri di pericolo.

Terreni

- a) per il suolo i composti da ricercare dovranno essere coerenti con i potenziali inquinanti specifici per l'attività in monitoraggio, riferiti alla tabella 1 (colonna A o B in relazione all'uso effettivo dell'area – industriale/commerciale o residenziale/ricreativo/agricolo), allegato 5, al titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
- b) con riferimento specifico al monitoraggio dell'attività agricola si ritiene congrua la ricerca di Zn, Cu e idrocarburi con C 10 – C 40;
- c) in caso di supero delle CSC il gestore dovrà attivarsi ai sensi della Parte Quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06;
8. In caso di gravi emergenze di tipo sanitario, che rendano necessario, salvo diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria, il seppellimento in loco delle carcasse, l'azienda dovrà individuare terreni idonei, ossia con escursione della falda freatica adeguata ad evitare contaminazioni.
9. Il sistema di sub-irrigazione dovrà essere dimensionato secondo i criteri riportati nell'allegato 5 della deliberazione del 4 febbraio 1977 e rispettare le disposizioni ivi contenute.
10. **Entro 90 giorni** il Gestore dovrà presentare la valutazione di assoggettabilità alla relazione di riferimento, ovvero, verifica di sussistenza (Allegato 1 DM 272/2014), di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/06 e d.g.r. 5065 del 18/04/2016, e presentarne gli esiti all'Autorità Competente (art. 3, comma 2 del medesimo decreto). In caso di verifica positiva, il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal DM 272/14 e smi.

E.6. Emissioni in atmosfera

E.6.1. Azoto totale e fosforo totale escreti

Azoto totale escreto associato alla BAT 3:

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto associato alla BAT (kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0
	Suini da ingrasso	7,0 – 13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0

Fosforo totale escreto associato alla BAT 4:

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT (kg P2O5 escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto espresso in P2O5	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 – 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0

E.6.2. Prescrizioni impiantistiche

1. Lo stoccaggio in silos delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
2. in caso di silos a caricamento pneumatico, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Se invece il caricamento fosse di tipo meccanico non sarà necessario il posizionamento di sfiati e relativo trattamento dei flussi aeriformi.
3. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria / straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio ed annotati su apposito registro, dotato di pagine numerate, ove riportare la data di effettuazione, il tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario) e una descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo e utilizzato per la elaborazione dell'albero degli eventi necessario alla valutazione della idoneità delle tempistiche e degli interventi. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.
4. Tutti i sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera adottati successivamente alla data di entrata in vigore della D.G.R. 30/05/2012, n. VII/3552 devono almeno rispondere ai requisiti tecnici e ai criteri previsti dalla stessa.

E.7. Risorse energetiche

E.7.1. Consumi energetici

I dati relativi ai consumi energetici, elettrici, consumi derivanti da combustibili fossili e da fonti rinnovabili dovranno essere monitorati, registrati e rientrano nel Piano di Monitoraggio.

E.8. Ulteriori prescrizioni

1. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
2. Ai sensi dell'art 29-decies comma 5, del Titolo III bis, della parte seconda del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., al fine di consentire le attività ivi previste ai commi 3 e 4,

- il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della presente autorizzazione.
3. Presso l'azienda dovrà essere sempre disponibile tutta la documentazione tecnica ed amministrativa che permetta di effettuare i controlli ordinari e straordinari di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
 4. Dovranno essere previsti interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e strumentazioni applicate all'intera filiera produttiva (stabilizzazione, stoccaggio, trattamento), finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale. Essi dovranno essere annotati su apposito registro ove riportare la data di effettuazione, il tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario) e una descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
 5. L'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della L. 257/92. In particolare, in presenza di coperture in cemento-amianto (eternit), dovrà essere valutato il rischio di emissione di fibre aerodisperse e il Gestore dovrà prevedere, in ogni caso, interventi che comportino l'incapsulamento, la sovracopertura o la rimozione definitiva del materiale deteriorato. I materiali rimossi sono considerati rifiuto e pertanto devono essere conferiti in discarica autorizzata. Nel caso dell'incapsulamento o della sovracopertura, si rendono necessari controlli ambientali biennali ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti effettuati. Delle operazioni di cui sopra deve obbligatoriamente essere effettuata preventiva comunicazione agli Enti competenti ed al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente. Nel caso in cui le coperture non necessitino di tali interventi, dovrà comunque essere garantita l'attivazione delle procedure operative di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutela da eventi di disturbo fisico delle lastre, nonché il monitoraggio dello stato di conservazione delle stesse attraverso l'applicazione dell'algoritmo previsto dalla D.D.G. n. 13237 del 18.11.2008.

E.9. Monitoraggio e Controllo

1. Il monitoraggio dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano come descritto al paragrafo F.
2. Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di notifica della presente autorizzazione.
3. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e degli Enti mediante la compilazione per via telematica dell'applicativo denominato "AIDA" (disponibile sul sito web di ARPA Lombardia all'indirizzo www.arpalombardia.it/aida) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con decreto della D.G. Qualità dell'Ambiente n. 14236 del 3 dicembre 2008, n. 1696 del 23 febbraio 2009, n. 7172 del 13 luglio 2009 e d.d.s. n. 5598 del 5/6/2009.

4. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
5. L'Autorità Competente per il controllo (ARPA) effettuerà i controlli ordinari, comprensivi della verifica di applicazione delle BAT di settore, nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione AIA, in relazione alle indicazioni regionali per la pianificazione e la programmazione dei controlli presso le aziende AIA.

E.10. Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali

1. Il gestore deve provvedere a mantenere una registrazione degli eventi anomali.
2. Il gestore deve saper garantire di prevenire gli incidenti (pericolo di incendio, pericoli di rottura vasche reflui, fermata degli impianti di abbattimento, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi, adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori) e la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

E.11. Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

1. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e, se pertinente, secondo quanto disposto all'art.6, comma 16, lettera f) del D.lgs. n.152/06.
2. Prima della fase di chiusura il gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività presentare alla Città metropolitana di Milano, all'ARPA competente territorialmente, al Comune un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
3. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta dell'Autorità Competente, sentita ARPA in qualità di Autorità di controllo, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materiali.

4. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
5. Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

E.12. Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche

Il Gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di emissione della presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente:

INTERVENTO	TEMPISTICHE
In riferimento al monitoraggio previsto dal comma 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, realizzare le prime analisi sulle acque sotterranee e sui terreni secondo le indicazioni riportate nella prescrizione 7 del paragrafo E.5 del presente Allegato Tecnico. Trasmettere le risultanze all'Autorità competente e ad Arpa.	180 giorni
Predisporre e trasmettere all'Autorità competente e ad Arpa la verifica di sussistenza della relazione di riferimento, così come previsto dal DM 272/2014 e smi e dalla d.g.r. 5065 del 18/04/2016.	90 giorni

F. PIANO DI MONITORAGGIO

PREMESSA:

Il Piano di Monitoraggio (P.d.M.) costituisce una raccolta di dati che saranno acquisiti nel corso del tempo di validità dell'autorizzazione.

È necessario porre particolare attenzione al monitoraggio di quelle attività prescritte al fine di risolvere eventuali criticità rilevate o degli interventi di miglioramento previsti dall'Azienda per poter verificare l'efficacia delle misure adottate.

I paragrafi non pertinenti o non riconducibili a specifiche prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo - fatte salve le specifiche valutazioni demandate all'ARPA nell'ambito del procedimento amministrativo di cui all'art. 29-quater del D. lgs. 152/06 e s. m. i. - non vanno compilati.

La compilazione di AIDA solleva l'azienda dalla relazione annuale sulle emissioni ed attività svolte previste (art. 29-sexies) e d.d.s.14236 del 03 dicembre 2008 aggiornato con d.d.s. 1696/2009 e d.d.s. 5598/2009

Finalità

Il monitoraggio è principalmente mirato:

- al controllo di tutti quegli elementi che possono garantire il rispetto e/o il mantenimento delle condizioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale AIA (es. requisiti, misure di prevenzione, valori di emissione eventualmente prescritti, ecc.);
- alla raccolta di dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale o dati comunque previsti dalla normativa IPPC (comprese le pertinenti linee guida) o da altre disposizioni ambientali di settore anche al fine della raccolta dei dati utili nell'ambito delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti.

Gestione dei dati raccolti

Tutti i dati derivanti dal presente piano di monitoraggio, dovranno essere:

- a)** annotati dal Gestore su registri interni (salvo diversa indicazione precisata nelle successive sezioni), preferibilmente con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file excel (.xls o .xlsx) o altro database compatibile, anche al fine dell'assolvimento degli obblighi richiamati al successivo punto b). I certificati analitici dei dati rilevati a seguito dei controlli previsti nei vari piani di gestione dovranno essere tenuti a disposizione dell'ente di controllo. Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'AIA presso l'impianto, a disposizione delle autorità competenti al controllo; ad esse devono essere correlabili eventuali certificati analitici.
- b)** trasmessi annualmente dal Gestore alle autorità competenti mediante l'Applicativo Integrato Di Autocontrollo (AIDA) di ARPA Lombardia (come stabilito dal d.d.s.

03/12/2008 n. 14236 e s.m.i.), compilando tutte le pertinenti sezioni già disponibili. Per la trasmissione dei dati per i quali l'applicativo non dispone di sezioni appropriate, si usufruirà della sezione "documentazione" mediante la quale è possibile l'inserimento di file (es database precompilati preferibilmente in formato .xls, .xlsx o altro formato compatibile, specificando nella denominazione anche l'anno di riferimento) secondo quanto indicato nelle successive tabelle di dettaglio. La frequenza di trasmissione, qualora non specificato diversamente, è da intendersi annuale e i dati vanno inseriti entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento dei dati.

Nel caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è fatto comunque salvo l'obbligo del gestore o suo delegato di informare nel più breve tempo possibile (entro un massimo di 24 ore dall'evento) la Provincia, il Comune e l'ARPA, indicando anche gli interventi correttivi adottati o in fase di attuazione

F.1. Chi effettua l'autocontrollo

La seguente tabella rileva, nell'ambito dell'autocontrollo a carico del Gestore, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno)	Paolo Santi
Società terza contraente (controllo interno appaltato)	

Tabella F1 - Autocontrollo

F.2. Parametri gestionali

F.2.1. Capi allevati

Riguardo la consistenza degli animali presenti in allevamento è opportuno che il Gestore dell'installazione IPPC predisponga un registro di carico e scarico in formato elettronico o uno contenente le medesime informazioni in formato esportabile ed editabile, di tutti gli animali di allevamento, suddivisi per categoria e tipologia.

Questa modalità di registrazione avrà la funzione di evidenziare in tempo reale al Gestore la consistenza dell'allevamento e poter attuare le migliori scelte gestionali di ordine economico e ambientale, evitando di superare i parametri di occupazione assunti. I dati sulla consistenza serviranno inoltre per aggiornare altri elaborati (ad esempio ERICA).

Di seguito si riportano le tabelle per la raccolta dati:

allevamento suini – anno 20...						
	verri	scrofe	lattonzoli	magroncelli	magroni	grassi
Presenza media annuale						

Tabella F2 - Suini allevati

F.2.2. Mangimi

La composizione della razione somministrata alle diverse categorie dei capi presenti in allevamento ha un ruolo importante sull'impatto ambientale soprattutto per il contenuto di fosforo e azoto. Come descritto nel D.M. 29/01/2007 - "linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6" - il razionamento è considerata una tecnica MTD.

Nella seguente tabella sono riepilogati i dati e le informazioni che dovranno essere raccolte e comunicate tramite il portale AIDA (nella specifica sezione corrispondente o, in mancanza, nella sezione "documentazione") e periodicamente aggiornate in funzione delle variazioni intervenute.

anno	Nome razione	sostanza secca della razione (%)	Contenuto in proteina grezza della razione (% sul tq)	Contenuto in fosforo della razione (% sul tq)	Fase		Consumo annuale t/anno	Note
					da kg (p.v. medio)	a kg (p.v. medio)		

Tabella F3 - Consumi mangimi

F.2.3. Altri materiali o prodotti in ingresso e uscita

tipologia controllo	metodo di monitoraggio	unità di misura	periodicità
quantitativi e tipologia di prodotti enzimatici utilizzati per il trattamento degli effluenti di allevamento (se prescritti dall'A.C.)	registrazione	kg	Annuale
cessione dell'azoto rimosso (solfato d'ammonio prodotto con il trattamento di strippaggio) e conferito come sottoprodotto a ditte terze	documenti commerciali e/o registrazione (data cessione, identificazione acquirente, tipo e quantità cedute)	m ³ o tonnellate	all'atto della cessione

Tabella F4 - Altri materiali o prodotti in ingresso

tipologia controllo	metodo di monitoraggio	unità di misura	periodicità
cessione di stallatico destinati ad impianti tecnici di trattamento disciplinati dai Regolamenti CE 1069/09 e 142/11 (ex 1774/02) riguardanti i sottoprodotti di origine animale (SOA) (se prescritti dall'A.C.)	come stabilito dalle vigenti disposizioni riguardanti la gestione dei sottoprodotti di origine animale (documenti commerciali)		

tipologia controllo	metodo di monitoraggio	unità di misura	periodicità
quantitativi annuali di carcasse di animali prodotti e ceduti come sottoprodotti di origine animale (SOA) a ditte abilitate o riconosciute ai sensi dei Regolamenti CE 1069/09 e 142/11 (ex 1774/02). (se prescritti dall'A.C.)	come stabilito dalle vigenti disposizioni riguardanti la gestione dei sottoprodotti di origine animale (documenti commerciali)		

Tabella F5 - *Altri materiali o prodotti in uscita*

F.2.4. Controllo strutture e impianti

Dovrà essere monitorato quanto elencato, precisando che la registrazione dovrà essere effettuata solo per le anomalie riscontrate.

tipologia controllo	metodo di monitoraggio	periodicità	Obiettivi
assenza di danni o malfunzionamenti degli impianti o nelle strutture (ricoveri, sistemi di veicolazione delle deiezioni zootecniche e relativi stoccaggi)	controllo visivo	giornaliera	<ul style="list-style-type: none"> -efficienza e regolare funzionamento dei ventilatori, dei sensori termici, dei vari dispositivi di comando e/o controllo (es. meccanismi meccanici e/o elettronici) e dei sistemi di contenimento delle emissioni di polveri ed in generale di tutta l'impiantistica; -assenza di perdite nei sistemi di distribuzione del mangime e dell'acqua; -assenza di perdite, rotture, crepe e/o fessurazioni nelle strutture di raccolta e stoccaggio delle deiezioni zootecniche; -regolare funzionamento delle pompe e/o condotte (es. assenza di intasamenti) ed assenza di perdite o rotture delle medesime e/o di qualsiasi altro sistema di veicolazione o trasporto; -efficienza dei sistemi di copertura degli stoccaggi;
rimozione dei liquami dai sottogrigliati e veicolazione dei medesimi alle strutture di stoccaggio	controllo visivo	all'atto della rimozione	<ul style="list-style-type: none"> -regolare funzionamento del sistema di rimozione adottato e/o prescritto; -rispetto delle frequenze di rimozione adottate e/o prescritte.
tenuta idraulica delle strutture di stoccaggio e veicolazione dei liquami zootecnici	controllo visivo previo svuotamento	annuale	<ul style="list-style-type: none"> -assenza di cedimenti, perdite, fratture, fessurazioni.
dispositivi non considerati "impianti termici" - es. cappe radianti, generatori aria calda (dispositivi mobili), radiatori individuali, ecc			<ul style="list-style-type: none"> -manutenzione secondo le indicazioni fornite dai costruttori (es. libretto d'uso e manutenzione o assimilabili).
verifica del livello massimo di riempimento delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici al fine di evitarne la loro tracimazione e mantenere il battente di sicurezza a 30 cm	controllo visivo	giornaliera	<ul style="list-style-type: none"> -livello di riempimento non oltre il battente di sicurezza; -assenza di tracimazioni; -blocco delle pompe di mandata del liquame in caso di allarme.

tipologia controllo	metodo di monitoraggio	periodicità	Obiettivi
assenza di danni o malfunzionamenti all'impianto di separazione dei solidi - liquidi	controllo visivo	giornaliera	-regolare funzionamento di tutta l'impiantistica.
emissioni in atmosfera convogliate	visivo	mensile	- mantenimento in efficienza impianto. abbattimento polveri essiccatoi e mulini

Tabella F6 - Controllo strutture e impianti

F.3. Componenti ambientali

F.3.1. Risorsa idrica

La seguente tabella individua il monitoraggio dei consumi idrici da realizzare per l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica:

tipologia controllo consumi idrici in base alla fonte di approvvigionamento	Anno di riferimento	metodo di monitoraggio	Consumo annuo totale m ³ /anno	unità di misura	periodicità	% ricircolo (*)
Pozzo		lettura dei contatori e registrazione dei consumi		m ³	annuale	
Acquedotto (per consumo umano)				m ³	annuale	
Acquedotto (a scopo produttivo)				m ³	annuale	

Tabella F7 - Consumi idrici

(*) se pertinente

F.3.2. Risorsa energetica

La seguente tabella riassume gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica:

tipologia controllo	Anno di riferimento	metodo di monitoraggio	unità di misura	periodicità
Consumi di energia elettrica		lettura dei contatori e registrazione dei consumi	kWh	annuale
Consumi dei combustibili suddivisi per ciascuna tipologia (gasolio - GPL)		registrazione dei consumi	litri o m ³	annuale

Tabella F8 - Consumi energetici e di combustibili

F.3.3. Emissioni in atmosfera

F.3.3.1. Emissioni convogliate

//

F.3.3.2. Emissioni diffuse

Parametri	valore (kg/anno)	metodi o modelli di calcolo	periodicità
Ammoniaca (NH ₃)		software BAT-Tool e registrazione dei valori ottenuti	annuale
Metano (CH ₄)			
Protossido di azoto (N ₂ O)			

Tabella F9 - Inquinanti monitorati per le emissioni in atmosfera diffuse

F.3.3.3. Emissioni odorigene¹

L'eventuale prescrizione relativa alla verifica della propagazione degli odori verso i recettori sensibili dovrà essere condotta osservando le linee guida trasversali approvate dalla Regione Lombardia con la d.g.r. 15/02/2012 n. 3018 (determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno) ed eventuali successive modifiche e integrazioni e/o pertinenti disposizioni attuative di tipo verticale.

F.3.4. Acqua

F.3.4.1. Acque sotterranee

//

F.3.5. Rifiuti

Le tabelle seguenti riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti prodotti dall'installazione

Anno	CER	Quantità annua prodotta (t)	Destinazione (D e/o R)	Destinazione Italia e/o estero	Eventuali controlli effettuati (*)	Frequenza di controllo (*)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati (*)
		X					FIR (formulari)

Tabella F10 - Controllo sui rifiuti prodotti

(*) come da indicazione normativa di settore in caso di codici a specchio

¹ Nel caso in cui sia necessario caratterizzare le emissioni odorigene in funzione di specifiche prescrizioni (es. condizioni già definite negli atti emanati a seguito di procedure di VIA o verifica di assoggettabilità alla VIA e/o nel quadro prescrittivo dell'AIA anche a fronte di conclamate problematiche olfattive).

F.3.6. Produzione effluenti di allevamento

L'applicazione di sistemi per la misurazione diretta degli effluenti di allevamento in presenza di impianti per l'abbattimento dell'azoto è indispensabile per la valutazione dell'effettivo volume di reflui avviati al trattamento e per poter valutare il bilancio dell'azoto.

anno	t palabili	kg azoto palabili	M3 non palabili	Kg azoto non palabili
	-	-	X – misuratore di portata - liquame	Analisi - liquame

Tabella F11 - Produzione di E.A

F.3.7. Trattamenti effluenti zootecnici e gestione dei prodotti derivati

F.3.7.1. Caratteristiche degli effluenti di allevamento trattati (esempio digestato)

Se l'azienda ha un impianto di separazione degli effluenti di allevamento o del digestato e non utilizza i valori riportati nella scheda tecnica dell'impianto, dovrà monitorare i seguenti parametri:

Impianto	Matrice	Frequenza	Metodi
Volume separato liquido in m ³	Separato liquido	continuo	Misuratore portata
Massa separata in t	Separato solido	annuale	pesata/calcolata
Azoto totale sul separato in g/kg	Separato solido	annuale	(*)

Tabella F12 - Monitoraggio effluenti di allevamento trattati

(*) specificare il metodo di campionamento e analisi utilizzato

F.3.8. Rumore

Questo parametro è da monitorarsi solo qualora esplicitamente richiesto a fronte di prescrizioni.

La campagna di rilievi acustici dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dalla normativa di riferimento (D.P.C.M. 14/11/1997) osservando quanto di seguito:

- i rilievi dovranno essere eseguiti da un tecnico competente in acustica ambientale nel rispetto delle modalità previste dal D. M. 16/03/1998;
- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali recettori sensibili alle emissioni acustiche generate dall'impianto, da individuarsi in accordo con i Comuni e/o sulla base di quanto eventualmente già riscontrato nell'ambito della VIA o verifica di assoggettabilità;
- i rilievi fonometrici saranno effettuati presso i potenziali recettori sensibili esterni ed al perimetro aziendale, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto.

Per ognuno dei punti individuati per il monitoraggio, devono essere fornite le informazioni riportate nella tabella che segue:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)

Tabella F13 - Verifica impatto acustico

F.3.9. Aree di stoccaggio (strutture di stoccaggio, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale) prescritte:

Aree stoccaggio	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Vasche strutture di stoccaggio	Verifica d'integrità strutturale	Secondo quanto prescritto (ad esempio ogni 10 anni)	Controllo visivo

Tabella F14 - Tabella aree di stoccaggio

(*) linee guida scaricabili dal sito di ARPA Lombardia al link:

http://ita.arpalombardia.it/ITA/console/files/download/32/LG_BN_001Serbatoi_interrati.pdf e sue eventuali modifiche e aggiornamenti

Il controllo deve essere effettuato da un tecnico qualificato.